



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO


## Provincia di Teramo

cap. 64010 – c.so Mazzini, n.34 – tel. 0861/918321 – fax 0861/918324

codice fiscale e partita IVA 00467160677

email: [vigili@comunecivitelladeltronto.it](mailto:vigili@comunecivitelladeltronto.it)

PEC: [vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it](mailto:vigili@pec.comunecivitelladeltronto.it)



### CORPO DI POLIZIA LOCALE

Protocollo n. 0009920=  
Civitella del Tronto lì 02 Ottobre 2023  
Procedimento n.01002  
**ORDINANZA N. 72**

**REGOLAMENTAZIONE DELLA DISCIPLINA STRADALE SU STRADA COMUNALE DENOMINATA  
"CAMPO SPORTIVO CIVITELLA" NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO.**

#### IL COMANDANTE DEL CORPO POLIZIA LOCALE

\*\*\*

#### PREMESSO:

- **che** sono pervenute diverse segnalazioni di incidenti stradali accorsi sulla strada comunale denominata "Campo Sportivo Civitella" nel Comune di Civitella del Tronto;
- **che** la strada comunale denominata "Campo Sportivo Civitella" presenta fenomeni di scoscendimenti repentini delle scarpate stradali connessi a fenomeni atmosferici che comportano sia l'ingombro della sede stradale sia il connesso danneggiamento del relativo manto, per la cui risoluzione necessita la predisposizione di apposito progetto di sistemazione, con connessa copertura finanziaria necessaria per i lavori, i cui tempi di attuazione risultano di medio periodo;
- **che**, inoltre, la carreggiata stradale ha una larghezza trasversale inferiore al limite minimo previsto dal D.M. 5 novembre 2001, n.6792, per le strade locali, attesa, inoltre, la mancanza della banchina stradale;
- **che**, sulla stessa sono presenti tre ponti in mattoni non mantenuti al momento del passaggio dalla Provincia di Teramo al Comune di Civitella del Tronto, che consigliano un passaggio limitato di autoveicoli;

**Considerato pertanto che:** occorre rivedere la viabilità della strada comunale interessata dalle segnalazioni di cui ante al fine di evitare pericoli, danni e rischi, anche solo potenziali, alle persone e alle cose limitandone, tra l'altro, il transito ai soli residenti del Comune di Civitella del Tronto, dimoranti e autorizzati, i quali sono a conoscenza delle criticità della strada, sino almeno alla revisione generale della medesima;

**Ritenuto** di dover intervenire a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di contrastare il problema e proporre una risoluzione dello stesso mediante l'imposizione del limite di velocità di 30 Km/h e di limitare il transito ai solo residenti del Comune di Civitella del Tronto e autorizzati nella strada comunale denominata "Campo sportivo Civitella";

**Visto** che il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

*Civitella Civitas Fidelissima*  
*Medaglia di Bronzo al Merito Civile*  
<http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/>

all'art. 5, al comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali..." all'art. 6, al comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade..."; all'art. 7, al comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; inoltre al comma 3, che "Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada" ed infine al comma 9, che "I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

**Ritenuto** necessario adottare, con relativa ordinanza, la regolamentazione della circolazione stradale nella strada interessata;

**Rilevato** necessario disporre, la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio e mediante ed apposizione di appositi segnali stradali;

**Visti** l'art. 5, 3°, l'articolo 6, 4° let. b), l'art. 7, 3°, l'art. 37, 3° e l'art.159 del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

**Visto** l'articolo 8, 3 ° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il combinato disposto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in merito alle competenze dei responsabili degli uffici e dei servizi;

**Visto** il Decreto Sindacale del 20.05.2019 prot. 0004440 di nomina quale Responsabile dell'Area Vigilanza;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.Lgs. 18.8.2000, n.267 contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

## **ORDINA**

La regolamentazione della disciplina stradale sulla strada comunale denominata "Campo Sportivo Civitella", limitando la velocità a 30 Km/h e di contenere il transito con riserva ai solo residenti del Comune di Civitella del Tronto, dimoranti e autorizzati;

Verrà installata la seguente segnaletica verticale a tutela della sicurezza degli automobilisti e degli utenti deboli della strada:

- N. 02 segnali circolari di Divieto "Limite massimo di velocità 30 km/h" (Figura II 50 art.116), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N. 02 segnali triangolari di Pericolo "Strettoia simmetrica" (Figura II 17 art. 90), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N. 02 Pannelli Integrativi "Km. 2,5", all'inizio e alla fine della strada comunale
- N. 02 segnali triangolari di Pericolo "Strada deformata" (Figura II.1 art. 85), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N. 02 segnali circolari di Divieto "Divieto di Transito" (Figura II 46 art.116), all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N. 02 Pannelli Integrativi "Escluso Residenti e Autorizzati", all'inizio e alla fine della strada comunale;
- N. 01 Segnale di Precedenza di fermata all'incrocio e dare precedenza "STOP" (Figura II 37 art.107).

### **Demanda**

Al Corpo di Polizia Locale e ai restanti organi di polizia stradale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

All'Ufficio Tecnico Comunale l'apposizione della prescritta segnaletica a norma del C.d.S. e relativo regolamento di attuazione;

### **Avverte**

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii,

### **Avverte altresì**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);

che ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Regione Abruzzo entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



Il Comandante del Corpo di Polizia Locale  
**Ten. Giuseppe CIPRIETTI**

*Civitella Civitas Fidelissima*  
*Medaglia di Bronzo al Merito Civile*

<http://www.comune.civitelladeltronto.te.it/>